



COMUNE DI FONTANILE
Provincia di Asti

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA N. 07

**OGGETTO: Determinazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali – Anno 2019.
Rinuncia**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **21,00** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

n. ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	BALBO Sandra Sindaco	si	
2	BENZI Alice Consigliere		si
3	FLORIAN Alessandro A. G. Consigliere		si
4	PALOTTO Silvano Consigliere	si	
5	BALBO Massimo Consigliere		si
6	ZENARI Rosangela Consigliere	si	
7	RAMORINO Maria Francesca Consigliere	si	
8	SCHERPA Angelo Consigliere	si	
9	BALDIZZONE Paolo Consigliere minor.	si	
10	MELIS Alessia Consigliere minor.	si	
11	CANNONERO Danila Consigliere minor.	si	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: LAPADULA Dott.ssa Anna

Il Presidente Signora BALBO Sandra in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il capo IV del d.lgs. n. 267/2000 definisce la disciplina dello “*status*” degli Amministratori Locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- che il comma 1 art. 82 del D.Lgs. n.267/00 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
- che il comma 8 del citato art 82 del Tuel rimette la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi nel rispetto di criteri prefissati;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/1999, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrize e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori) e per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali;

VISTO:

- l’art. 83 del d. lgs. n. 267/2000 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) recante “*Divieto di cumulo*” a norma del quale gli amministratori locali di cui all’articolo 77 comma 2 (e quindi, tra gli altri, i sindaci, i componenti delle giunte comunali e i consiglieri dei comuni), non percepiscono alcun compenso, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio di funzioni pubbliche.
- L’art. 81 d. lgs. medesimo nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) a mente del quale gli amministratori di cui all’articolo 77 comma 2 (ovverosia, fra gli altri, i sindaci, il presidente del consiglio comunale e i membri della giunta comunale), che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all’articolo 77 comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86.

VISTI:

- il comma 2 dell’art. 82 del D.Lgs. n.267/2000 (così come sostituito dall’art.5 comma 7 L.122/10 poi modificato dall’art.2 comma 9-quater L. 10/11), che così recita: “*2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti*

pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente”.

- L'abrogazione del comma 6 dell'articolo 82 che prevedeva la cumulabilità delle indennità e dei gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso Enti diversi ricoperti dalla stessa persona.

- La modifica del comma 11 dell'articolo 82 in virtù della quale non è più prevista la facoltà del Consiglio di deliberare l'incremento dei gettoni di presenza dei consiglieri.

ATTESO CHE il principio generale in materia, dettato dal comma 5, art. 82 T.U.E.L., è quello dell'onnicomprensività dell'indennità di funzione, che si estende fino al divieto di cumulo della stessa con i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, ai sensi del successivo comma 7 cortei dei Conti – Autonomie delibera 4/SEZAUT/2010/QMIG del 21 gennaio 2010

RITENUTO DI dover adottare apposito atto con carattere ricognitivo, pur se vengono sostanzialmente riconfermati gli importi relativi all'indennità di carica e di funzione e ai gettoni di presenza quali previsti dalla normativa in vigore. Infatti, come anche sopra illustrato, con l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006 è stata introdotta una disposizione che, di fatto, ha prodotto un effetto di «sterilizzazione permanente» del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza. Tale sistema, ha successivamente trovato una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. L'amministrazione finanziaria, con il parere espresso in data 17 dicembre 2009, ha confermato la vigenza di tale norma. Anche la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 1042/2010, ha evidenziato che, con il citato dl 112/2008, è stata cancellata la possibilità di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione degli amministratori locali, anche se al limitato scopo di allinearle al limite massimo previsto dal DM 119/2000. In ogni caso, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, dispone, all'art. 5, comma 7, che, con decreto del ministro dell'interno, di prossima adozione, vengano rideterminati in diminuzione, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità degli amministratori locali già determinate ai sensi dello stesso articolo 82, comma 8;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.” che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000;

DATO atto che si è applicata la riduzione del valore dell'indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio del 10% in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 201 della Legge 266/2005;

CHE pertanto il gettone di presenza per i Consiglieri Comunali è stato riparametrato a € 15,34 al fine di contenere i costi;

VISTI in proposito il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come “dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento”;

DATO ATTO che i Consiglieri dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti hanno diritto al gettone di presenza di cui all'art.82 del TUEL, indipendentemente dalla partecipazione alle Unioni ovvero alle Convenzioni.

CHE per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n.56/2014 il comma 18 dell'art.16 del D.L.138/2011 (il quale prevedeva il divieto di erogazione del gettone di presenza a favore dei consiglieri comunali dei singoli Comuni membri), sia pure formalmente non inciso dagli interventi riformatori, si appalesa come una norma implicitamente abrogata. Ne discende che a decorrere dall'entrata in vigore della legge n.56/2014 del sistema di abrogazioni ivi codificato, il diritto al gettone di presenza di cui all'art.82 TUEL non risulta più "toccato" dalla disposizione di cui al comma 18 dell'art.16 del D.L.N.138/2011 (Corte dei Conti Sez. Regionale controllo Basilicata 7 aprile 2016, n.7/2016/PAR)

VISTO la tabella "A" allegata al D.M.I. n.119/2000 la quale prevede l'importo dei gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali: - Comuni fino a 1.000 abitanti è di € 17,04;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale all'articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000;

DATO ATTO che il Comune di Fontanile conta n.552 abitanti e che il Consiglio Comunale è composto da n.10 consiglieri;

FATTO espressamente constare che il successivo comma 136 recita "I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti";

CHE infine il comma 150 prevede che "dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" per cui occorre al fine di assicurare l'invarianza della spesa riferirsi a quanto stabilito ex art.16 comma 17 del D.L.138/2011 convertito con modificazioni in legge 148/2011;

VISTA la propria deliberazione n. 04 in data 04/06/2014 emessa ai sensi dell'art. 1, comma 136, della L. 07/04/2014, n. 56, di determinazione dell'invarianza della spesa relativa allo status di amministratore locale rispetto alla legislazione previgente -

RITENUTO stabilire per l'anno 2018 l'importo dei gettoni di presenza nell'ammontare di € 15,34;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 di ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che tutti i Consiglieri presenti manifestano la volontà di rinunciare al sopraccitato gettone di presenza;

VISTO l'art. 42, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di stabilire, per l'anno 2019, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, per le motivazioni esplicitate in premessa, e nei limiti dettati dalla Legge n. 265/1999 e dal D.M. n. 119/2000, l'importo dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali come di seguito specificato: importo di cui al D.M. n. 119/2000, ridotto del 10% ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 201, della legge 266/2005, in € **15,34=** per ogni seduta del Consiglio Comunale;
2. Di dare atto che l'invarianza della spesa voluta dalla legge 56/2014 è riferita ai compensi previsti dalla legge (art.82 del Tuel e relativo D.M.119/2000);
3. Di dare atto altresì che la Giunta Comunale con proprio atto n. 37 del 27/12/2018 ha definizione dell'indennità del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82, comma 11, del T.U.E.L. 267/2000;
4. Analogo importo spetta agli Assessori per l'effettiva partecipazione alle sedute della Giunta Comunale qualora gli stessi non percepiscano l'indennità di funzione fissata dal D.M.I. 04/04/2000, n.119;
5. Di dare atto che i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali non verranno corrisposti per effetto della rinuncia unanime manifestata dai Consiglieri medesimi;
6. Di dare atto che la presente rinuncia comporta un'economia presunta di € 850,00 sugli stanziamenti del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019.

Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

IL PRESIDENTE
F.to Balbo Sandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69)

Lì, 28/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico, è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma, del D.L.vo n. 267/2000.
- Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).
- Opposizioni.....

Fontanile, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lapadula Dott. Anna)

I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 – 4° c. del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di deliberazione:

- Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta.
- Si certifica di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera 1, numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza locale.

Fontanile, 27/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Anna Lapadula

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Il sottoscritto Segretario Comunale visto l'Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere favorevole relativamente al presente Verbale di Deliberazione

- Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta.

Fontanile, 27/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

- A CONFORME ALL'ORIGINALE

Fontanile, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lapadula Dott. Anna)